

Oggetto: Giudizio iscritto al n. 66719 del registro di Segreteria - vert. 2008/1164/CLP, promosso dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti - Anticipazione temporanea e in via provvisoria dell'acconto su rimborso delle spese legali afferenti il rapporto di patrocinio per l'attività difensiva espletata nell'interesse del dott. Dario Leardi, imputato nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativo Contabile e nell'interesse del dott. Emilio Squillante, imputato nella duplice qualità di Dirigente dell'Area Istituzionale e di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Napoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che il dott. Dario Leardi e il dott. Emilio Squillante sono stati imputati nella qualità di Dirigente Area Amministrativo Contabile e di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Napoli, nel giudizio per presunto danno pubblico arrecato all'Autorità Portuale di Napoli, iscritto al n. 66719 del registro di Segreteria - vertenza 2008/1164/CLP, promosso dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti;

VISTA l'ordinanza n. 370/2015 del 23/09/2015, emessa nel giudizio iscritto al n. 66719, con la quale la Corte dei Conti di Napoli, in composizione collegiale, ha annullato l'ordinanza n. 45/2015 depositata il 28/01/2015 resa nell'ambito del giudizio cautelare n. 66719, disponendo, così, il definitivo dissequestro dei beni in precedenza assoggettati alla misura preventiva;

CONSIDERATO che, con tale ordinanza, vengono concluse positivamente le due fasi cautelari (quella davanti al Giudice Monocratico e quella davanti al Collegio) relative al procedimento in oggetto;

VISTE le richieste avanzate dal dott. Dario Leardi con prot. del 20/1/16, del 18/2/2016 e del 8/3/2016 afferenti il rimborso delle spese legali fin qui da lui direttamente sostenute per complessivi euro 15.000,00 per onorari dell'Avvocato di fiducia Enrico Angelone, del Foro di Napoli;

CONSIDERATO che il dott. Emilio Squillante ha nominato difensori di fiducia l'Avv. Domenicantonio Siniscalchi, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti n. 46 e l'Avv. Mario Ianulardo con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti 19; VISTE le note di richiesta competenze professionali dei suddetti avvocati difensori Siniscalchi e Ianulardo, acquisite rispettivamente al protocollo AP n. 6896 e n. 6897 del 13.11.2015, con le quali vengono trasmesse le due note di specifica degli importi richiesti per le due fasi cautelari, quella davanti al giudice monocratico e quella davanti al Collegio, nel giudizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'art. 15 del CCNL dei Dirigenti industriali testualmente prevede *"4.Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda. 5.... 7.Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato"* e che il procedimento contabile sia pure non espressamente citato è assimilabile a quello penale;

CONSIDERATO l'orientamento della Corte dei Conti che, pronunciatisi sull'argomento (deliberazioni n. 245/2012/PAR e n. 184/2012/PAR Corte dei Conti – Sez. Giur.Veneto), ha precisato che hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti sottoposti a giudizio qualora sussistano i seguenti presupposti:

- che i fatti o gli atti commessi siano direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- il giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna;
- non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza sull'argomento;

Inoltre, nelle sopraccitate deliberazioni la Corte dei Conti ha puntualizzato che l'ente, in presenza dei presupposti di legge, sia *"tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (TAR Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999)"*, ma che, in assenza della preventiva intesa sulla nomina del legale, può essere oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione non tanto il diritto al rimborso quanto la misura dello stesso;

CONSIDERATO il quadro normativo di riferimento che, per il particolare caso dei giudizi contabili, prevede quanto segue:

- l'art. 3, comma 2 bis del D.L. 543/96, convertito nella legge 639/96 prevede che: *"2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza."*;
- se l'amministrazione di appartenenza è statale l'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, stabilisce, al primo comma, che *"le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con"*

delibera n. 372 /16

l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escludano la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità";

- l'art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 248/2005, successivamente modificato dall'art. 17, comma 30 quinquies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che: *"Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza."*;

VISTO il parere reso dall'Ufficio Legale dell'ente con nota n.48 in data 26.02.2016;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che sussistono i seguenti presupposti di legge:

- i fatti e gli atti commessi sono direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'assolvimento di obblighi istituzionali;
- non sussiste, al momento, conflitto di interessi con l'Amministrazione sull'argomento, vista anche la sopra richiamata ordinanza n.370/2015,;
- trattandosi di un'anticipazione nel corso del giudizio, e non di un rimborso, non è stata ancora pronunciata la sentenza definitiva; il presupposto verificato è relativo alla positiva conclusione delle due fasi cautelari con la sopra richiamata ordinanza n. 370/2015 del 23/09/2015, con la quale la Corte dei Conti di Napoli, in composizione collegiale, ha conclusivamente annullato l'ordinanza n. 45/2015, disponendo il definitivo dissequestro dei beni in precedenza assoggettati alla misura preventiva;
- la scelta degli avvocati è stata comunicata all'Amministrazione;
- l'anticipazione dell'acconto delle spese legali viene concessa sentito l'Ufficio Legale nei limiti indicati nella presente deliberazione;
- il dott. Leardi e il dott. Squillante, nel chiedere l'anticipazione dell'acconto sulle spese legali, hanno espressamente accettato la clausola che impone l'obbligo di restituzione, senza riserva alcuna, delle somme anticipate in caso di sentenza definitiva di condanna e in ogni caso di proscioglimento non "nel merito" e dunque anche in caso di assoluzione con "rinvio" ad ipotesi disciplinari e/o di responsabilità amministrativa (danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave), compresi i casi di archiviazione e prescrizione;

CONSIDERATO che non sussistono, all'attualità, ragioni ostative all'anticipazione temporanea e in via provvisoria dell'acconto sul rimborso delle spese legali richiesto


dal dott. Leardi e dal dott. Squillante, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva di condanna, come sopra chiarito e fatta salva la definitiva congruità degli onorari;

VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 27 - spese legali - giusto certificato di disponibilità n.16-APA/178 del 26.09.16;

DATO ATTO CHE il Dirigente Ugo Vestri propone l'adozione della presente delibera, essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico e amministrativo ex artt. 4,5 e 6 Legge 241/90, sia pur nei limiti e nei termini indicati, stante la provvisorietà dell'efficacia della presente delibera;

Il Responsabile del procedimento

Dott. Ugo Vestri



CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di acconto per ciascun avvocato difensore, nelle more della definizione dell'importo complessivo delle parcelle da sottoporre a visto di congruità nei termini procedurali;
2. di assumere temporaneamente e in via provvisoria gli oneri relativi all'anticipazione delle spese legali afferenti il rapporto di patrocinio dell' Avv. Enrico Angelone per l'attività difensiva espletata nell'interesse del dott. Dario Leardi nel giudizio iscritto al n. 66719 del registro di Segreteria - vert. 2008/1164/clp, promosso dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti e, per l'effetto, di autorizzare il rimborso di euro 10.000,00 in favore del dott. Leardi a titolo di acconto per le spese da questi sostenute;
3. di assumere temporaneamente e in via provvisoria gli oneri relativi all'anticipazione dell'acconto sulle spese legali afferenti il rapporto di patrocinio degli Avv. Domenicantonio Siniscalchi e Mario Ianulardo per l'attività difensiva espletata nell'interesse del dott. Emilio Squillante, nella duplice qualità di Dirigente dell'Area Istituzionale e di Segretario Generale, nel giudizio iscritto al n. 66719 del registro di Segreteria - vert. 2008/1164/clp, promosso dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti e, per l'effetto, di autorizzare il pagamento, previa presentazione di fattura, dell'importo di euro 10.000,00 IVA e CPA inclusi in favore dell'Avv. Siniscalchi, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 46, nonché dell' dell'importo di euro 10.000,00 IVA e CPA inclusi in favore dell'Avv. Ianulardo, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 19, relative alle due fasi cautelari descritte in premessa, a titolo di acconto;

delibera n. 372 /16

4. gli oneri di cui alla presente delibera, pari a complessivi euro 30.000,00 graveranno sul capitolo 27 del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;
5. di provvedere alla ripetizione di tali importi in caso di sentenza definitiva di e in ogni caso di proscioglimento non “nel merito” e dunque anche in caso di assoluzione con “rinvio” ad ipotesi disciplinari e/o di responsabilità amministrativa (danno, nesso di casualità, dolo o colpa grave), compresi i casi di archiviazione e prescrizione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli;
7. di trasmettere la presente delibera al dott. Dario Leardi e all’area Amministrativo-Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al funzionario D. Sara affinché ne curino la pubblicazione sul sito dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice.

Napoli, 30 NOV. 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (C.P.) Antonio Basile



Si notifica : Area Amm.vo Cont. _____; dott. Emilio Squillante _____; dott. Dario Leardi _____; **via mail**: R.P.C.T. _____ D. Sara _____.